

La Cassazione sulla responsabilità del pagamento della tassa di iscrizione all'albo

Ordini, la p.a. paga solo i legali

Per le altre professioni la quota è a carico del lavoratore

DI VINCENZO GIANNOTTI

La tassa di iscrizione all'albo la paga la p.a., ma solo agli avvocati. Le altre professioni intellettuali, anche in presenza dell'obbligo dell'iscrizione, non godono del medesimo trattamento, restando la quota a carico del dipendente. È la decisione presa dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32589/2022. La corte motiva la differenza di trattamento sulla base del diverso regime cui sono sottoposti gli avvocati della p.a., avendo la legge escluso agli stessi la possibilità di esercitare la libera professionale anche in caso di part-time non superiore al 50%, rispetto agli altri dipendenti pubblici. A tale diversità corrisponde l'interesse esclusivo del datore di lavoro verso gli avvocati pubblici che permette solo a loro il rimborso della tassa d'iscrizione all'albo.

Il fatto. Alcuni infermieri, con obbligo d'iscrizione all'albo professionale, hanno chiesto il pagamento della tassa d'iscrizione al proprio datore di lavoro, sulla scia di quanto disposto dal giudice di legittimità riguardo agli avvocati pubblici. Il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno respinto il ricorso, ritenendo che, diversamente da quanto accade per gli avvocati degli enti pubblici, l'attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività, potendo, di fatto, svolgere prestazioni professionali presso terzi, pubblici o privati. I ricorrenti hanno, quindi, proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'assunzione a tempo pieno non è compatibile con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in favore di terzi. Inoltre, un'eventuale esclusione dal rimborso della tassa d'iscrizione all'albo, essendo prevista dalla legislazione come obbligatoria, realizzerebbe una disparità di trattamento rispetto agli avvocati pubblici, essendo detta iscrizione legata al solo vantaggio ed interesse del datore di lavoro (posizioni, tra l'altro, accolte dalla sentenza del tribunale di Pordenone n. 116 del 6 settembre 2019, che aveva dato ragione a 214 infermieri, si veda sul punto *ItaliaOggi* del 14/09/2019).

Il rigetto del ricorso. Per i giudici di piazza Cavour non vi è alcuna discriminazione, tra il rimborso della tassa d'iscrizione all'albo prevista per gli avvocati pubblici, rispetto alle altre

professioni intellettuali operanti all'interno della PA. Il principio per il quale il giudice di legittimità ha consentito il rimborso della tassa d'iscrizione degli avvocati pubblici discende dal loro obbligo di esclusività, finalizzato unicamente a consentire la difesa in giudizio dell'ente, altrimenti non assicurabile. In questo caso, si è formato un orientamento di legittimità univoco caratterizzato, da un lato, dal divieto d'iscrizione all'albo professionale degli avvocati che svolgono attività lavorativa dipendente e dalla contestuale previsione della sola possibilità d'inserimento nell'elenco speciale allegato all'albo, dall'altro dall'inapplicabilità all'avvocatura della legge n. 662/1996 (per opera della legge n. 339/2013) che consente in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni stabilite per le singole categorie professionali, l'iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro

parziale, purché la prestazione lavorativa non ecceda il 50% del tempo pieno. In altri termini, l'esercizio della professione di avvocato in favore di terzi, da parte del dipendente pubblico, rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, con la conseguenza che l'iscrizione all'elenco speciale non può che soddisfare unicamente l'interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, e in particolare per quella infermieristica, dove non esiste alcun divieto assoluto, per i dipendenti part-time, di esercizio dell'attività professionale nonché, nelle ipotesi d'incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Un unico regime di welfare per gli assunti nella p.a.

I professionisti reclutati (a tempo determinato) dalla Pubblica amministrazione, se iscritti a una Cassa previdenziale che già contempla la chance di versare all'Ente stesso i contributi frutto di un'attività da dipendente, potranno farlo. E, così, opereranno per un regime «in alternativa» con quanto stabilito dal decreto del ministero del Lavoro pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta ufficiale, in applicazione della norma del decreto 80/2021, che disciplina l'assetto pensionistico degli occupati indipendenti «in prestito» allo Stato, per l'attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). A precisarlo il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative di via Veneto Angelo Marano, in una missiva spedita all'Inps e agli Enti di previdenza privati, a pochi giorni dall'uscita del provvedimento che impone agli autonomi che accettano incarichi nella Pa la comunicazione, entro 30 giorni, con Posta elettronica certificata (Pec), della sussistenza del rapporto subordinato e della scelta di mantenere l'iscrizione alla Cassa, o all'Istituto pubblico (come raccontato su *ItaliaOggi* del 4 novembre 2022); nel testo si rammenta quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto dello scorso anno, in base al quale i professionisti «sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'Inps - Gestione ex Inpdap alla

quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato», mentre, a seguire, all'art. 2, comma 1, con riferimento alla possibilità prevista per l'autonomo assunto nel comparto pubblico di optare per il non mantenimento dell'iscrizione al suo Ente, «si ritiene opportuno sottolineare che, in tale ipotesi, l'attività libero-professionale soggetta a contribuzione non può essere ovviamente esercitata per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze» pubbliche.

Nel caso il professionista assunto dalla Pa voglia continuare ad esercitare la libera attività resterà sotto l'«egida» della sua Cassa, cui sarà tenuto a versare «la contribuzione soggettiva ed integrativa minime, ove previste», fermo restando che il contemporaneo svolgimento degli incarichi non permette la ricongiunzione presso l'Ente privato del periodo assicurativo maturato presso l'Inps, giacché sarebbero periodi coincidenti, tuttavia «la contribuzione sarà comunque valorizzabile nei termini di legge», ad esempio, recita la lettera, consentendo «il conseguimento di un secondo trattamento pensionistico». Quanto, poi, alle prestazioni di welfare, Marano, chiarendo che non possono essere duplicate fra un organismo e l'altro, invita gli Istituti vigilati dal dicastero a scongiurare «ab origine» tale rischio.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

REPORT INAPP

Lavoro sempre più precario

Il Covid ha aumentato la precarietà del lavoro. Il 70% dei nuovi contratti attivati nel 2021 è a tempo determinato, il part time involontario coinvolge l'11,3% dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2%), solo il 35-40% dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili e i lavoratori poveri rappresentano ormai il 10,8% del totale. È quanto emerge dal «Rapporto Inapp 2022 - Lavoro e formazione, l'Italia di fronte alle sfide del futuro» presentato ieri alla Camera. Il tasso di occupazione, si legge nel report, è sceso dal 58,8 al 56,8% all'inizio della pandemia e ha ripreso a crescere solo nel 2021, impiegando 18 mesi per tornare ai livelli pre-crisi. Nei Paesi Ocse la risalita era già consistente nel secondo trimestre 2020 e si è completata in 15 mesi. Nel 2021 sono stati 11.284.591 le nuove assunzioni, con prevalenza della componente maschile: 54% contro il 46% per le donne.

© Riproduzione riservata

La tredicesima a rate riduce lo sgravio Inps

Bonus contributivo ridotto se la tredicesima è pagata a rate mensili. Sui ratei erogati nei primi sei mesi del 2022, infatti, lo sgravio contributivo si applica in misura base dello 0,8%; su quelli erogati da luglio a dicembre, anche se relativi ai primi sei mesi dell'anno, si applica in misura maggiorata del 2%. Lo precisa l'Inps nel messaggio 4009/2022.

Cedolini più pesanti. Lo sgravio è stato previsto dalla legge 234/2021 (legge bilancio 2022) a favore dei dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, eccetto i domestici. Spetta da gennaio a dicembre dell'anno 2022, mensilmente, a una condizione: che la retribuzione del lavoratore («retribuzione imponibile ai fini previdenziali») non supera i 2.692 euro. La misura dello sgravio, che non ha conseguenze negative sulla maturazione della pensione, è pari allo 0,8% dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori da gennaio a giugno e al 2% da luglio a dicembre «compresi tredicesima o relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga».

Tredicesima. L'Inps (messaggio 3499/2022 su ItaliaOggi del 28/9/2022) ha precisato che lo sgravio spetta in relazione ai «periodi di paga» del 2022. È dunque il periodo di paga a determinare la misura dello sgravio applicabile, anche nel caso particolare della tredicesima erogata a ratei. Quando la tredicesima è erogata a dicembre è come se venissero riconosciuti due sgravi: uno sulla paga del mese (dicembre) se non supera i 2.692 euro; l'altro sulla tredicesima, sempre se non supera 2.692 euro. Idem se la tredicesima è pagata a ratei mensili: uno sulla retribuzione del mese, se non supera 2.692 euro (al netto dei ratei di tredicesima); l'altro sul rateo della tredicesima, se non supera 224 euro (2.692/12 mesi). Ma qual è la misura dello sgravio? Se la tredicesima è erogata a dicembre si applica la misura maggiorata: 2%. Se erogata a ratei, si applica la misura pro-tempore operativa: 1,2% da gennaio a giugno; 2% da luglio a dicembre. Ciò a prescindere dalla competenza dei ratei: purché erogati da luglio, si applica il 2% anche ai ratei di competenza del primo semestre 2022.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata